

(N. 1747)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 novembre 1956 (V. Stampato N. 2488)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(MEDICI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

e col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 NOVEMBRE 1956

Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, costituita ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è autorizzata ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successive modificazioni ed

integrazioni, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Art. 2.

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo di che all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde dovrà all'uopo costituire presso la Sezione predetta.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto della Sezione.

Art. 3.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse

dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle province lombarde sono estese, ad ogni effetto, in quanto applicabili, le norme di che alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474, e 4 agosto 1955, n. 683.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.